

**Statuto dell'Associazione "Scelta di cura" O.N.L.U.S.
Salerno - provincia di Salerno**

TITOLO I: Denominazione - Sede – Durata

Art. 1

è costituita un'associazione non a scopo di lucro denominata "Scelta di cura" O.N.L.U.S.
L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D. Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

L'associazione ha sede in Salerno (SA), via Rocco Cocchia n. 12/13.
La sede dell'associazione potrà successivamente essere dislocata altrove, a seguito di delibera dell'Assemblea degli associati, per subentrare esigenze operative o per mancanza delle condizioni determinatesi all'atto della costituzione.

Art. 3

L'associazione ha durata di tre anni solari oltre al periodo intercorrente dalla stipulazione dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre successivo.
L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare i termini di durata dell'associazione, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

TITOLO II: Scopo ed oggetto

Art. 4

L'associazione è costituita in memoria della signora **Luigia Tortora** e del signor **Tommaso Pistoia** deceduti per cancro.

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione (art. 32). Il cittadino ha il diritto di conservare la salute fisica e psichica. Lo Stato, che deve garantire al cittadino il diritto alla salute, non può tenere conto soltanto della componente organica delle malattie e dell'efficacia organica dei trattamenti, bensì anche degli aspetti psichici del soggetto. L'art. 32 della Costituzione deve essere letto in relazione all'articolo 13 della Costituzione ("la libertà personale e inviolabile"). Ciò significa che il malato ha il diritto di curarsi. Spetta al malato decidere a quale cura sottoporsi; nessuno può sindacare le decisioni del malato. Il malato ha diritto di scegliere la terapia, ha piena libertà di cura. E libero di decidere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una terapia ufficiale o per una considerata dalla medicina ufficiale "alternativa". La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, salvaguarda il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione professionale degli operatori sanitari, valorizzando in particolar modo l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche (Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001).

La risoluzione del Parlamento Europeo del maggio 1997 garantisce ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica, assicurando loro anche più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità, l'efficacia di tali medicine.

Il comma 5 lett. C della Dichiarazione di Helsinki adottata dall'Associazione Medica Mondiale (AMM) sancisce che: "Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano stati inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una ricerca designata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le nuove informazioni

devono essere registrate e, dove opportuno, pubblicate."

L'Associazione in base ai principi del presente statuto favorisce la Scelta di Cura mediante l'attuazione dei seguenti punti:

garantire, promuovere una corretta informazione sulle nuove metodiche preventive, diagnostiche e terapeutiche delle patologie tumorali e di tutte quelle patologie d'interesse etico e sociale, al fine di assicurare alla cittadinanza una condivisa e cosciente Scelta nella Cura, nella Diagnosi e nella Prevenzione delle suddette patologie.

Per la realizzazione di tale scopo, l'Associazione si propone altresì di promuovere, sostenere, favorire e incrementare:

a) la ricerca scientifica, l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, gruppi di studio, iniziative tese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.

La ricerca scientifica, l'istruzione e le attività quindi verranno indirizzate in via preferenziale verso le nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori e di tutte quelle patologie d'interesse etico e sociale;

b) la promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento e diffusione dei risultati ottenuti dalla ricerca, da indagini, da screening, dal monitoraggio, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale;

c) ogni iniziativa utile od opportuna per l'approfondimento e la divulgazione, con tutti i mezzi di comunicazione (web, stampa, radio, tv, video nastri, pellicole, comunicazioni telematiche, ecc.), dei problemi connessi alla ricerca scientifica, alla salute, allo studio, alla cura ed alla prevenzione in campo oncologico, con particolare riguardo ai profili etici legati alla tutela della salute pubblica.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio di Fondazioni, Associazioni Enti di ricerca, Istituti o Università che la svolgono direttamente.

L'Associazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nel settore d'interesse dell'Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà fra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare a associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della ricerca scientifica; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere alla creazione degli organismi anzidetti;

e) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione di cure operative, scientifiche e/o tecnologiche proprie, degli associati e soggetti finanziatori;

f) organizzare convegni, sostenere progetti di ricerca e promuovere nuove ricerche nel campo scientifico o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;

g) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte aventi lo stesso scopo sociale, con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;

h) concludere accordi di collaborazione con strutture sanitarie nazionali ed internazionali, con Enti pubblici o privati per promuovere ed attivare la ricerca scientifica e per istituire centri studi, banche dati informatizzate, monitoraggi della popolazione, anche a livello internazionale;

i) divulgare i risultati della ricerca scientifica, a livello nazionale ed internazionale con particolare attenzione alle regioni o province carenti di adeguate strutture preventive, diagnostiche o

terapeutiche;

j) raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall'esperienza clinica e dai risultati farmacologici su larga scala, per ottimizzare progressivamente l'intervento sul territorio interessato ed integrarli con un'organizzata raccolta bibliografica;

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione di materiale divulgativo: anche tramite il settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

l) erogare contributi nel campo della ricerca e nelle attività in cui l'Associazione si riconosce;

m) istituire borse di studio nonché sovvenzionare o organizzare soggiorni di studio per ricerca ed aggiornamento presso qualificati centri nazionali o internazionali;

n) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi dell'Associazione;

o) il patrocinio, l'organizzazione ed il finanziamento di attività culturali, corsi di formazione e di aggiornamento teorico-pratici, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, riunioni teorico-pratiche, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, videoconferenze;

p) la costituzione e la gestione di centri di studio, di ricerca e di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini;

q) l'Associazione, al fine di conseguire le sue finalità ha facoltà di chiedere, per le sue attività, il patrocinio di autorevoli istituzioni nazionali o internazionali e di candidarsi a provider ECM;

r) l'Associazione, al fine di conseguire le sue finalità ha facoltà di chiedere per le sue attività, la consulenza, anche a pagamento, di professionisti, scegliendoli anche tra i soci e il direttivo sostenendo le relative spese;

s) l'Associazione, al fine di conseguire le sue finalità ha facoltà di istituire appositi comitati scientifici e gruppi di lavoro coordinati dal presidente;

t) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

u) verificare, mediante periodici controlli ovvero a fronte di segnalazione o richiesta dell'utenza, lo stato della ricerca medica del mondo con riferimento, in particolare, alle malattie a scarso indice di sopravvivenza ovvero in curabili e, più in genere, ai settori che concernono la salute dell'uomo;

fungere da stimolo a tale ricerca mediante gli anzidetti controlli periodici ed in ogni altro modo che si riterrà opportuno ed, eventualmente, svolgere azione di coordinamento della stessa tra i diversi Istituti e Ricercatori segnalando, ai fini dell'eventuale sperimentazione, approcci terapeutici che possano operare sinergicamente;

assumere, in particolare, informazioni presso i principali Istituti di Ricerca pubblici o privati nel mondo e/o Cliniche Universitarie o Strutture di analoga dignità, sulle date di inizio dei trials dei farmaci con delle terapie sperimentali o su quelle in corso di sperimentazione e, ove possibile, sulla metodologia di sperimentazione;

divulgare mediante bollettini periodici (Osservatorio, sito webcrm197.it) mediante il modo ritenuto più opportuno, gli esiti delle informazioni ricevute e, comunque, mettere le stesse a disposizione di coloro che ne facciano richiesta;

individuare i tempi che abitualmente intercorrono tra il passaggio dalla fase sperimentale alla fase clinica dei farmaci o delle terapie la cui sperimentazione abbia avuto esito positivo e segnalare gli eventuali ostacoli che si frappongono a tale passaggio, facendo tutto quanto è nelle sue possibilità per rimuovere gli stessi;

provvedere a tutte le iniziative del caso, anche amministrative ovvero giudiziarie, se occorre in via d'urgenza, idonee a consentire nel più breve tempo possibile ai pazienti che non possano ricorrere utilmente a risorse terapeutiche convenzionali ed approvate dalla comunità medica internazionale di partecipare alla sperimentazione di nuove terapie, ovvero di fruire di trattamenti, anche farmacologici, non ancora ufficializzati non appena siano stati autorizzati ad iniziare i primi trial sull'uomo, il tutto sempre nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

L'Associazione vuole costituire un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario. L'associazione favorisce e garantisce la partecipazione degli associati alle attività di:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- istruzione;
- formazione.

L'Associazione svolgerà la sua attività nel pieno rispetto delle leggi, e in forma apartitica.

Tutte le attività dell'Associazione sono proseguite per finalità di solidarietà sociale.

Art. 5

Possono associarsi tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.

Art. 6

Gli associati si suddividono in tre categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) onorari.

Sono fondatori coloro che hanno effettivamente operato per la realizzazione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

I fondatori possono assumere anche l'incarico di collaboratori.

Sono associati ordinari coloro che, iscritti successivamente alla costituzione dell'associazione, rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

Gli associati onorari sono scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ne ha facoltà di nomina.

Tutti gli associati hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni e di coloro che trovansi nelle condizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente statuto.

Eccezion fatta per gli associati onorari, tutti gli altri sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione, sia partecipando alle attività programmate, sia contribuendo al suo sostentamento con quote mensili. L'entità delle quote, stabilita sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili, è deliberata dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'assemblea entro il mese di novembre di ciascun anno.

Ad esclusione del periodo intercorrente dalla costituzione dell'associazione al 31 (trentuno) dicembre successivo, l'anno associativo coincide con l'anno solare.

La quota associativa annua potrà essere versata, a discrezione dell'associato, in un'unica soluzione nella prima settimana di gennaio, o in frazioni mensili da quietanziare entro i primi sette giorni di ogni mese.

Chi operi diversamente dalla scelta effettuata, qualora superi detto periodo, sarà dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo.

è esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7

L'ammissione di nuovi associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo con riferimento agli artt. 5 e 6 del presente statuto, e si concreta con l'approvazione di apposita domanda scritta formulata dall'interessato.

Il Consiglio Direttivo può non approvare la richiesta avanzata. Qualora il Consiglio Direttivo esprima parere favorevole all'ammissione, il richiedente dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione allo Statuto dell'Associazione e delle regole comportamentali, anche se in esso non indicate, che saranno adottate dal Consiglio Direttivo per il normale svolgimento della vita associativa.

Il nuovo associato deve essere presentato da almeno due associati, che verranno ascoltati dal Consiglio Direttivo all'atto della definizione dell'istanza.

Alla sottoscrizione dell'adesione il richiedente verserà la quota associativa a partire dal mese in corso.

Art. 8

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 9

Può recedere, su sua domanda, l'associato che non sia più in grado di collaborare o che non desideri più partecipare al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che l'associato ha in corso con l'associazione.

Art. 10

Può essere dichiarato decaduto l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione previsti dal precedente art.5;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- c) per morosità.

L'associato dichiarato moroso ha possibilità di sanare la mora entro i sette giorni successivi al ricevimento del sollecito inviatogli dal Presidente dell'Associazione.

Superato tale periodo, l'associato sarà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e perderà la qualità di associato con tutti i diritti relativi.

Art. 11

Può essere escluso l'associato:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi competenti;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione, provocando o no danni di qualsiasi tipo all'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stata, per iscritto, elevata specifica contestazione. L'associato, dal ricevimento della comunicazione del procedimento a suo carico, ha facoltà di presentare, per iscritto, le proprie contro deduzioni nel termine massimo di trenta giorni, richiedendo la revisione del provvedimento.

Non presentando l'associato alcun ricorso entro il periodo indicato, l'esclusione diventa operativa.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le controdeduzioni presentate entro quindici giorni dal loro inoltro.

Qualora non le ritenga sufficienti a giustificare il reintegro dell'associato, il Consiglio convocherà entro 30 giorni l'assemblea straordinaria degli associati, che voterà, a scrutinio segreto, il reintegro o no dell'associato.

In caso di reiterato comportamento dell'associato in contrasto con il primo comma del presente articolo, alla terza comunicazione l'esclusione è deliberata dal solo Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'associato che cessa di appartenere all'associazione per recesso,decadenza ed esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 13

La partecipazione degli associati alla vita associativa, qualunque sia l'incarico rivestito, e da qualunque organo esso sia stato conferito, è sempre e soltanto a carattere volontario.

Ogni prestazione o attività sociale espletata dall'associato, ad eccezione di quelle previste dall'art. 19, lettera h, del presente statuto, non può costituire occasione di rivendicazioni di natura lavorativa e/o salariale, in quanto la partecipazione alle iniziative e alla vita associativa è resa solo a titolo completamente gratuito.

Art. 14

Sono organi dell'associazione:
l'assemblea degli associati;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 15

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto, a mezzo avviso da inviarsi o consegnarsi amano almeno quindici giorni prima della data fissata.

Sono chiamati a deliberare solo gli associati "attivi", cioè tutti coloro che non abbiano in corso i provvedimenti di cui all'art.9 del presente statuto. Agli associati per i quali sono state intraprese le iniziative previste dagli artt. 9, 10, e 11 del presente statuto è data facoltà di assistere alle assemblee, ma senza diritti di voto e di parola.

Solo il Presidente dell'assemblea, per chiarimenti ed in via eccezionale, a suo giudizio, può invitare a prendere la parola il socio non avente diritto, pur restando esso escluso dalla votazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto - ad eccezione di coloro che non abbiano in corso i provvedimenti di cui all'art. 9 del presente statuto e degli associati per i quali siano state intraprese le iniziative previste dagli artt. 9, 10 e 11 del presente statuto - può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti prima dell'elezione, e nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) deliberare ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) modificare lo statuto dell'associazione e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, o, in caso di suo impedimento, da un associato nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Elemento determinante per la verifica della validità della costituzione dell'assemblea è la regolare posizione degli associati; pertanto, coloro i quali si trovano nelle condizioni già richiamate nell'art. 14, cioè:

- a) di morosità
- b) con procedimenti in atto per decadenza o esclusione;
- c) che abbiano chiesto il recesso dall'associazione;

non vanno conteggiati quali attivi ai fini della determinazione numerica necessaria per la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni.

L'assemblea è validamente costituita:

in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati regolarmente iscritti;

in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti (la metà più uno).

Le assemblee straordinarie convocate per la modifica dello statuto sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide quale che sia il numero degli associati presenti, e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale.

L'ordine del giorno viene predisposto dal presidente, sentito il consiglio direttivo. Il presidente, successivamente alla convocazione dell'assemblea, è tenuto ad inserire all'ordine del giorno anche altri argomenti, se ciò venga proposto da non meno di sette associati, purchè tale proposta venga presentata almeno sette giorni prima dalla data dell'assemblea.

Uno dei presentatori riferirà all'assemblea e sarà sua cura, nella stessa sede, fornire tutti gli elementi necessari alla discussione.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo uno o più scrutatori anche non associati.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, anche nell'ipotesi in cui il relativo verbale venga redatto da Notaio, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali stabilite dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea.

Esso dura in carica due anni.

I componenti del Consiglio Direttivo, il cui numero varia da un minimo di tre a un massimo di nove, a scelta dell'assemblea che lo nomina, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni a un comitato esecutivo o ai fondatori, e delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà dei suoi partecipanti, e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 19

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
- f) nominare gli associati onorari;
- g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività dell'associazione;
- h) stipulare contratti d'opera con associati e con terzi;
 - i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione dell'associazione non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art. 21

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità dello stesso. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Nè il Presidente, nè il Consiglio Direttivo possono procedere all'assunzione a qualsiasi titolo di personale in nome e per conto dell'associazione, nè procedere al riconoscimento di tipologie di lavoro avanzate da chicchessia.

Art. 22

I fondatori, su invito del Consiglio Direttivo, assumendo incarichi specifici tesi alla funzionalità o alla realizzazione delle finalità dell'associazione, entrano di diritto nel medesimo Consiglio Direttivo, come membri aggiunti, partecipando alle sedute con diritto di intervento, ed espressione di voto a titolo consultivo; essi sono tenuti a riferire, anche solo verbalmente, sottoscrivendo il verbale della seduta del Consiglio Direttivo relativamente all'incarico ricevuto; nelle loro mansioni non possono assumere iniziative personali, se non preventivamente autorizzate e verbalizzate dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le sole situazioni di emergenza od immediatezza ed impossibilità di prendere contatto con il Presidente, e che comunque comportino palesi vantaggi per l'Associazione e di suoi fini, e non comportino impegni di natura economica. Della scelta operata i fondatori sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente dell'associazione, che a sua volta, in tempi brevi, attiverà l'iter opportuno all'approvazione assembleare dell'iniziativa.

Art. 23

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea, anche tra gli associati, e dura in carica due anni; i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta al Collegio dei revisori dei conti controllare i libri dell'associazione, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente e che viene presentata annualmente all'assemblea.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24

La responsabilità amministrativa è assunta solidamente dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo ed è limitata al patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV: Patrimonio - Esercizio dell'associazione.

Art. 25

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli associati, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le quote annuali obbligatori a carico degli associati, con i contributi di Enti pubblici e privati, di benefattori o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, nonché con gli eventuali proventi delle attività dell'Associazione.

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30(trenta) gennaio di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, anche a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 26

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo ed eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad enti ed organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23dicembre 1996 n. 662.

Art. 27

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme e le leggi del Codice Civile al momento in vigore.